



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di LANCIANO

Dr. GIUSEPPE CARABBA quale Giudice del lavoro,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro  
previdenza e assistenza obbligatorie  
promossa con domanda depositata in data 19/8/1993

da

DI CAMILLO FABIO, res. in Montesilvano ed elett. dom. in Lan-  
ciano presso lo studio del dr. proc. Marco Di Domenico, rappre-  
sentato e difeso dagli avv. ti Canio Salese e Vincenzo De Laure-  
tis del foro di Pescara per mandato a margine del ricorso

A T T O R E

C O N T R O

HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. corr. in Atesa, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Lanciano pres-  
so lo studio dell'avv. Tito Codagnone che lo rappresenta e di-  
fende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso

C O N V E N U T A

OGGETTO: qualifiche superiori, differenze retributive, impu-  
gnative di sanzione disciplinare, risarcimento di danni.

CONCLUSIONI. All'udienza odierna sono presenti i procuratori del

Sent. N. 1207/94

Ruolo gen. 2442/93

Cron. 16.076

Esente da imposte di bollo  
e di registro e da diritti di  
qualsiasi specie e natura  
(art.10 legge 11-8-73, n.  
533)

le parti i quali concludono riportandosi ai propri scritti difensivi in atti: in particolare il procuratore dell'attore insistendo nelle richieste istruttorie di cui alla nota difensiva 28/11/1994.

-----  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
-----

Con ricorso depositato il 19/8/1993, Di Camillo Fabio esponeva al Pretore di Lanciano in funzione di giudice del lavoro quanto segue.

"Parte Prima.

1) con lettera del 4.10.1983, è stato assunto alle dipendenze della Honda Italia Industriale S.p.A. con contratto a tempo determinato poi tramutato in contratto a tempo indeterminato e tuttora in corso;

2) all'atto della prima assunzione, gli fu attribuita la VI categoria impiegati della classificazione unica del CCNL metalmeccanici, con assegnazione al Reparto ricerche e sviluppo, alle dipendenze del superiore diretto Ing. Simone;

3) nonostante che il CCNL di categoria prevedesse e prevede che, dopo 24 mesi dalla permanenza in VI categoria dei diplomati neo-assunti, si conseguisse il diritto alla V categoria-b, tale riconoscimento gli è stato attribuito solo nel febbraio 1989, con un ritardo cioè di quasi quattro anni, e non gli sono stati quindi conteggiati gli scatti di anzianità cui ha diritto per permanenza nella stessa categoria ogni biennio ai sensi dell'art. 9 Disciplina speciale, parte III del CCNL;

4) dal settembre 1984, è stato assegnato al Servizio Tecnico Ricerca, Sviluppo e Omologazioni, sotto le direttive gerarchiche dell'Ing. Sergio Malatesta, capo del servizio omologazioni, il quale aveva assorbito sotto la sua direzione anche il reparto precedentemente diretto dall'Ing. Simone;

5) dal 1.12.1990, l'Ing. Malatesta rassegnava le dimissioni e segnalava alla direzione aziendale di regolarizzare al più presto la posizione operativa assunta in sua vece, per accertata competenza professionale, dall'odierno ricorrente il quale, a tutt'oggi, svolge le seguenti funzioni ancora non regolarizzate né professionalmente né economicamente;

a) - risoluzione di problematiche di natura tecnico omologativa per autoveicoli, motoveicoli, prodotti agricoli e motori marini;

b) - studio delle normative tecniche vigenti in Italia ed all'estero in merito alle disposizioni di legge sulla circolazione stradale e definizione tecnica dei prodotti da destinare ai vari mercati;

c) - istruzione di pratiche di omologazione per l'ottenimento di approvazioni nazionali ed estere (Ece/Cee);

d) - coordinamento di programmi di prove, verifiche e collaudi di natura omologativa con funzionari tecnico-amministrativi dei seguenti enti:

- Ministero trasporti, Direzione Generale MTC di Roma;
- Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi



di Roma;

- Centro Prove Autoveicoli di Milano;

- Centro Prove Autoveicoli di Pescara;

- Ufficio Provinciale della MCTC di Pescara;

- Ufficio Provinciale della MCTC di Chieti;

6) - all'atto del passaggio (verbale) delle consegne l'Ing. Ma-  
latesta ha affidato l'intero reparto alla responsabilità del ri-  
corrente, (già conosciuto anche presso gli Uffici Amministrati-  
vi esterni all'azienda) il quale, essendo rimasto senza superio-  
re diretto, fin dal settembre 1991 ha apposto la sua firma su  
importanti documenti relativi alle omologazioni di autoveicoli,  
motocicli, macchine agricole e motori marini e poi, dal dicem-  
bre 1991, è stato addirittura abilitato al deposito della firma  
per le domande di omologazione presso il Ministero dei Traspor-  
ti, con tutte le conseguenti responsabilità;

7) - esiste infatti tutta una serie di documenti, provenienti  
dal Ministero dei Trasporti - Direzione Centrale IV, Divisioni  
41, 43 e 48, nonché dal Centro Prove Autoveicoli (CPA) di Pesca-  
ra e dal Centro Superiore Ricerche e Prove, Autoveicoli e Dispo-  
sitivi (CSRPAD) di Roma e, segnatamente:

- Comunicazione Ministero Trasporti 18.9.91, Direz. Centrale IV,  
Divisione 41, Prot. 554/4110/19(6) con allegati, indirizzata a=  
gli uffici periferici MCTC, alla divisione 43 del medesimo mini-  
stero, ai C.P.A. di Verona e Pescara e alla Honda Automobili e  
alla Honda Italia;



- C  
IV,  
zat  
mo  
E T  
inc  
za  
col  
te  
al:  
- (  
re:  
96  
li  
BO  
Co  
43  
ai  
pr  
fe  
te  
lj  
de  
a  
z:

- Comunicazione Ministero Trasporti 18/9/91, Direz. centrale IV, Divisione 41, Prot. 1139/4150/96(o) con allegati, indirizzata agli uffici periferici MCTC, alla divisione 43 del medesimo ministero, al C.P.A. di Pescara e alla Honda Italia;

- Telefax Ministero Trasporti, Direz. centrale IV, Divisione 42, indirizzato al CPA di Pescara e inviato per opportuna conoscenza anche alla Honda Italia in data 21.2.1992, con allegata circolare avente ad oggetto: "Firma degli elaborati tecnici da parte di Ingegneri o di periti industriali dipendenti dalla ditta allestitrice", prot. n. 3018/4216 del 9.12.1991;

- Copia successive comunicazioni del Ministero dei Trasporti Direzione Centrale IV, Divisione 41 del 22.5.92 prot. n. 1951/4150/96(0), indirizzato agli uffici provinciali MCTC, alla Honda Italia ed al CPA di Pescara, Divisione 43 prot. n. 1181/4319 (3)/B093 del 21.7.92, indirizzato agli uffici periferici MCTC, ai Coordinatori e alla Honda Italia, Divisione 43 prot. n. 1307/4319(3)B105 del 21.7.92 indirizzata agli uffici periferici MCTC, ai Coordinatori e alla Honda Automobili Italia e Divisione 48 prot. n. 789/4809/1 del 23.11.92, indirizzata agli uffici periferici MCTC e alla Honda Italia, tutte con allegata firma autentica di amministratore delegato, e delle altre persone abilitate alla sottoscrizione delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di origine nonché firme delle persone abilitate al deposito di firme per la sottoscrizione di atti di omologazione e relative pratiche nonché, dei verbali di verifica e pro



va, tra cui il ricorrente;

- Comunicazione Centro Prove Autoveicoli di Pescara 7.1.91 Prot. 1781/24(4) con allegati, indirizzata alla Honda Italia, avente ad oggetto il verbale di omologazione n. 90642/BE del 10.12.

1990;

- Comunicazione CPA Pescara 11.1.91 Prot. 2024/24(4) con allegati, indirizzata alla Honda Italia, avente ad oggetto il verbale di omologazione n. 90664/PE del 10.12.1990;

- Comunicazione CPA Pescara 11.2.91 Prot. 124/24(4) con allegati, indirizzata alla Honda Italia, avente ad oggetto il verbale di omologazione n. 91043/PE del 25.01.1991;

- Verbale di prelevamento del prototipo di motore fuoribordo Honda BF 35, con allegati, in data 25.3.1991, da parte del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma, con copia delle schede tecniche della relativa prova al banco;

Verbale n. 48 NI 91 di prova al banco per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, in data 13.5.91, effettuato dal CSRPAD di Roma;

- Comunicazione CPA di Pescara 28.2.1992 Prot. 336/24(4) con allegati, indirizzata alla Honda Italia, avente ad oggetto il verbale di omologazione n. 92099/PE del 27.2.92;

- Comunicazione CPA di Pescara 2.5.92 Prot. 450/51(4) con allegati, indirizzata alla Honda Italia, all'Ufficio Prov.le MC TC da Chieti e al Ministero Trasporti, Direz. Centrale IV, Di



visione 48, avente ad oggetto il verbale di omologazione della  
trattrice agricola tipo TZAD (H6522);

- Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:  
Motociclo Honda tipo JF03 (SPACY 125), in data 11.6.1992, prot.  
SO/037/92, indirizzata al Ministero dei Trasporti - Direzione  
Generale MCTC, IV direz. centrale, Div. 41, a firma del ricor-  
rente, con verbali ed allegati;

- Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:  
Motociclo Honda tipo JC22 (NSR 125 F), in data 17.6.1992, prot.  
SO/038/92, indirizzata al Ministero dei Trasporti - Direzione  
Generale MCTC, Centro superiore ricerche e prove, autoveicoli e  
dispositivi, a firma del ricorrente, con verbali ed allegati;

- Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:  
Ciclomotore Honda tipo AF22 (VISION MET-IN), in data 29.6.1992,  
prot. SO/040/92, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Molise, a  
firma del ricorrente, con verbali ed allegati;



- Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:  
Ciclomotore Honda tipo AF22 (VISION MET-IN), in data 29.7.1992,  
prot. SO/048/92, indirizzata al Ministero dei Trasporti - Dire-  
zione Generale MCTC, Centro superiore ricerche e prove, autovei-  
coli e dispositivi (CSRPAD) di Roma, a firma del ricorrente, con  
verbali ed allegati;

- Istanza inviata in data 10.9.92 al CPA di Pescara e da questo  
al Ministero dei Trasporti - Direzione MCTC avente ad oggetto:  
Missione omologativa dall'11 ottobre al 16 ottobre 1992. Auto=

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| vetture: Honda of the U.K. Mfg.Ltd.; Tipo CC7; Modelli: ACCORD                                                                                                                                                                                                                                                     | Motc                            |
| 2000/2300 4 Door Sedan, cambio manuale e automatico, con e senza A.B.S., con e senza tetto apribile (10 versioni in totale);                                                                                                                                                                                       | SO/C                            |
| - Comunicazione Ministero dei Trasporti del 12.10.1992, prot. n. 3859/4150/96, inviata alla Honda Italia, avente ad oggetto: omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la frenatura dei veicoli categoria L (Regolamento n. 78 annesso all'accordo di Ginevra del 20.3.1958), con verbali ed allegati; | ma c<br>- Dc                    |
| - Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto: Ciclomotore Honda tipo AF32 (BALI), in data 30.10.1992, prot. SO/065/92, indirizzata al Ministero Trasporti-MCTC, a firma del ricorrente, con verbali ed allegati;                                                                                 | Motc<br>1992<br>lise<br>- Cc    |
| - Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto: Motociclo Honda tipo RD07 (XR7 750), in data 04.11.1992, prot. SO/068/92, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Molise, a firma del ricorrente, con verbali e allegati;                                                                             | 377,<br>log:<br>dei<br>di (     |
| - Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto: Motociclo Honda tipo SC30 (CB 1000F), in data 09.11.1992, prot. SO/085/92, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Molise, a firma del ricorrente, con verbali e allegati;                                                                            | - D<br>Mot<br>SO/<br>Gen        |
| - Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto: Motociclo Honda tipo SC24-A (CB 1000F), in data 10.11.1992, prot. SO/089/92, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Molise, a firma del ricorrente, con verbali e allegati;                                                                          | dis<br>bal<br>- D<br>Mot<br>SO/ |
| - Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto: Motociclo Honda tipo SC24-A (CB 1000F), in data 10.11.1992, prot. SO/089/92, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Molise, a firma del ricorrente, con verbali e allegati;                                                                          | de:<br>ne:<br>e (               |
| - Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:                                                                                                                                                                                                                                                    | pe:                             |



Motociclo Honda tipo JD00 (NSR 125 R), in data 25/11/1992, prot.

SO/099/92, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Molise, a firma

del ricorrente, con verbali e allegati;

- Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:

Motocicli Honda tipo RC33-A e RC33-B (NTV 650), in data 25.11.

1992, prot. SO/102/92, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Mo-

lise, a firma del ricorrente, con verbali e allegati;

- Comunicazione Ministero dei Trasporti del 28.1.1993, prot. n.

377/4150/96, inviata alla Honda Italia, avente ad oggetto: omo-

logazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la frenatura

dei veicoli categoria L (Regolamento n. 78 annesso all'accordo

di Ginevra del 20.3.1958), con verbali e allegati;

- Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:

Motociclo Honda tipo JC22-A (NSR 125R), in data 25.11.92, prot.

SO/097/92, indirizzata al Ministero dei Trasporti - Direzione

Generale MCTC, Centro superiore ricerche e prove, autoveicoli e

dispositivi (CSRPAD) di Roma, a firma del ricorrente, con ver-

bali e allegati;

- Domanda di omologazione della Honda Italia avente ad oggetto:

Motociclo Honda tipo RC43 (VF 750C), in data 29.3.1993, prot.

SO/016/93, indirizzata al CPA Marche, Abruzzo e Molise, a firma

del ricorrente, con verbali e allegati;

nei quali il Di Camillo Fabio viene riconosciuto come abilitato

e delegato a svolgere le seguenti funzioni: "deposito di firma

per la sottoscrizione di atti di omologazione e relative prati-



che, dei verbali di verifiche e prove, relazioni, disegni, certificati tecnici e schede informative ed allegati relativi".

Dei suddetti documenti l'esponente non ha il possesso per ragioni di ufficio e di essi si chiede l'ordine di esibizione da parte del Giudice nei confronti della Honda Italia ovvero dei terzi (Ministero, CPA di Pescara, CRSPAD di Roma) ne hanno il possesso.

Viene inoltre chiesta prova testimoniale del Direttore del CPA di Pescara affinché confermi che nei documenti descritti al precedente punto 7), il ricorrente viene riconosciuto come abilitato e delegato a svolgere le funzioni qui sopra descritte;

8) - in realtà, l'esponente ha sempre espletato autonomamente tutte le attività necessarie per la predisposizione delle pratiche di omologazione, ma la normativa prevedeva, fino al dicembre 1991, la firma di un professionista iscritto all'albo. Dalle dimissioni dell'Ing. Malatesta (30.11.90) fino al dicembre

1991 (data in cui l'iscrizione all'alba non è stata più ritenuta come requisito necessario per la firma delle pratiche ed il ricorrente ha iniziato a firmare sistematicamente ogni suo lavoro di suo pugno), la documentazione predisposta dal Di Camillo è stata sottoscritta qualche volta dal Di Camillo stesso, altre volte dal direttore di stabilimento e altre ancora dall'Ing. Fantinelli, che era iscritto all'albo degli Ingegneri;

9) - le mansioni in cui è tuttora impiegato l'esponente, riconducibili alla VII categoria della classificazione unica, sono



state svolte per un primo periodo di tempo in perfetta solitudine e successivamente, con l'aumento dei carichi di lavoro, gli è stato affiancato l'Ing. Fantinelli, già in possesso della VII qualifica ma del tutto sprovvisto di competenza nel reparto specifico;

10) - l'esponente si è così premurato, per lungo tempo, di compiere le funzioni di istruttore nei confronti del suo collega, che ora riesce, pur chiedendo ancora di tanto in tanto aiuto e consiglio, a svolgere lo stesso tipo di lavoro dell'istante, sia all'interno della ditta che all'esterno;

11) - con decorrenza 1.4.1991, l'azienda ha riconosciuto al ricorrente la V categoria-a, ma il trattamento economico corrispondente è iniziato soltanto con la busta paga di dicembre 1991, e non è dato di comprenderne le ragioni;

12) - è appena il caso di ricordare che le mansioni di V categoria-a sono quelle svolte da lavoratori che svolgono funzioni di coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative all'interno di importante reparto, lavorazione o ufficio, comunque nell'ambito della V categoria, le cui mansioni di riferimento sono così specificate dal CCNL:

a) - lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche dei lavoratori di 4ª categoria, compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati e attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro



ro e del funzionamento degli apparati stessi. L'individuazione dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati viene effettuata nell'ambito tassativo delle seguenti figure:

aggiustatore stampista, modellista, montatore-installazione di grandi impianti, montatore - manutentore elettrico - elettronico, operatore specialista motorista, operatore specialista montatore aeronautico, tracciatore - collaudatore;

b) - lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza;

c) - lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui al punto b), guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni. Il CCNL individua, per questi ultimi due gruppi, le seguenti figure professionali:

attrezzatore di macchine, riparatore, collaudatore, addetto alle prove di laboratorio, addetto alla sala prove, addetto alla conduzione impianti, addetto macchine controllo numerico, conduttore sistemi flessibili di produzione, fonditore, laminatore, aggiustatore stampista, modellista, montatore - installatore grandi impianti, montatore - manutentore elettrico-elettronico,

operatore specialista motorista, operatore specialista montatore aeronautico, tracciatore - collaudatore, guardafili giuntista, montatore macchinario - costruttore su banco - costruttore su macchine utensili, saldatore, formatore a mano - animista a mano, contabile, approvvigionatore, operatore - programmatore, tecnico di laboratorio - tecnico di sala prova, disegnatore, segretario, programmatore produzione, analista di tempi, analista di processi e cicli, analista di metodi, metodista di macchine a controllo numerico, installatore di impianti elettrici, tubista impianti idrotermosanitari e condizionamento, ramista - primarista.

E' da escludere che vi sia rispondenza tra tali figure professionali e l'attività svolta dal ricorrente;

13) - il "contentino" è chiaramente inadeguato di fronte alla qualità e quantità del lavoro svolto. Malgrado le promesse dell'allora direttore personale Giovanni Giorgetta, la situazione è rimasta invariata a tutt'oggi, ed anzi si pretende di negargli il VII livello sul presupposto erroneo e comunque irrilevante di una inesistente e non dichiarata supremazia gerarchica del nominato Ing. Fantinelli. Uno dei pochissimi argomenti in possesso della controparte sembra essere il fatto che il ricorrente, per ottenere i permessi di uscita necessari per svolgere il proprio lavoro, si è servito, talvolta ma non solo e non con la cedenza e l'esclusività che un vincolo gerarchico imporrebbe, della firma dell'Ing. Fantinelli;



14) - va subito chiarito che un conto è la rivendicazione di ri

conoscimento delle mansioni effettivamente svolte che qui si richiede ed un altro conto, invece, è la categoria attribuita dall'azienda ad ogni dipendente. Necessitando di qualcuno che apponesse la firma sui permessi di uscita, il ricorrente ha pensato bene di rivolgersi a coloro che sapeva in possesso di una categoria superiore alla sua: tra questi, figura anche l'Ing. Fantinelli.

#### Parte seconda. Delle sanzioni disciplinari ritorsive

L'esponente ha già stragiudizialmente richiesto, anche a mezzo del proprio legale, il riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e le competenze retributive arretrate maturate e non corrisposte.

La datrice di lavoro, per tutta risposta, oltre a negare quanto richiesto, ha intrapreso una serie di comportamenti gravemente discriminatori e ritorsivi e così:

A) - per una breve malattia, ha fatto sottoporre il ricorrente ad una pretestuosa visita fiscale (per la prima volta in dieci anni di servizio)), risoltasi in un nulla di fatto;

B) - il giorno 2/4/1993, nel mentre il ricorrente era assente per la suddetta malattia, l'Ing. Fantinelli gli lasciava sulla scrivania un messaggio (allegato in atti) con il quale gli chiedeva di approntare per il giorno lunedì 5/4/93, (nel quale il Di Camillo sarebbe rientrato) una domanda di omologazione da presentare al CPA di Pescara retrodatandola al 2.4.93 e senza allegarvi la documentazione prevista dalla legge.

Oltre al falso in scrittura privata che avrebbe commesso re=  
trodatando la domanda, il ricorrente avrebbe dovuto violare an=  
che le norme sul regolamento di attuazione del codice della stra=  
da e la normativa CEE in materia che richiedono, tassativamen=  
te, di predisporre le domande di omologazione complete di tut=  
ti gli allegati tecnici.

L'esponente, pertanto, si rifiutava di seguire simili indica=  
zioni "illegittime"; il Fantinelli, allora, non trovava di me=  
glio che riferire alla Direzione aziendale (si ignora in quali  
termini) l'accaduto e la Honda Italia muoveva contestazione di  
addebito disciplinare! Malgrado le circostanziate difese, ha  
comunicato e comminato la sanzione disciplinare della sospensio=  
ne dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 2, che qui si im=  
pugna ad ogni effetto di legge;



C) - la sanzione è stata ingiustamente comminata e per ragio=  
ni ritorsive: la si impugna ad ogni effetto di legge e ci si  
richiama espressamente a tutte le ragioni già esposte analiti=  
camente in sede di controdeduzioni e giustificazioni!"

Chiedeva quindi Di Camillo Fabio, con vittoria delle spese di  
lite:

"dichiarare dovuti al Di Camillo Fabio gli scatti di anzianità

nella categoria Vb a far data dal 1.11.1985 con cadenza bien=  
nale fino al passaggio nella VII categoria in data 1.3.1991;

- dichiarare dovuti al Di Camillo Fabio gli scatti di anziani=  
tà nella categoria VII a far data dal 1.3.1991 (decorsi tre me=  
se).

si nell'esercizio di mansioni superiori);

- dichiarare dovuta al Di Camillo Fabio e riconoscere la categoria Vb a far data dal 1.1.1985;

- dichiarare dovuta al Di Camillo Fabio e riconoscere la categoria VII quantomeno a far data dal 1.3.1991;

- condannare la HONDA ITALIA INDUSTRIALE s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento lungamente tenuto a livello più basso del dovuto nella misura di f. 11.607.378 al 28/2/1993, oltre competenze successivamente maturate a tutt'oggi, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge dalla maturazione del credito alle singole scadenze ed una ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, per risarcire il danno derivante dalla inferiore contribuzione previdenziale;

- dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata al Di Camillo con provvedimento del 21.4.1993 e, per l'effettuato, previo annullamento della stessa, reintegrare il lavoratore della decurtazione della retribuzione subita;

- condannare la HONDA ITALIA INDUSTRIALE s.p.a. al risarcimento del danno subito dal ricorrente da liquidarsi in via equitativa dal Giudice a fronte del grave pregiudizio subito sotto il profilo umano e professionale."

Il Vice Pretore, con decreto 20.8.1993, fissava per la discussione l'udienza del 22.10.1993.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la convenuta con-

test  
"Il  
tego  
sunz  
conc  
cui  
peri  
finc  
sia  
In p  
In p  
dito  
In s  
volg  
pres  
Vb n  
rest  
ria.  
Agl  
matu  
In c  
ti m  
Il r  
la C



testava le avverse pretese così deducendo.

I°

"Il ricorrente assume di avere diritto al passaggio dalla IV categoria al Vb a decorrere dal 24° mese successivo alla sua assunzione, ossia dal 1° .11.85, mentre l'azienda gli avrebbe riconosciuto tale diritto solo a decorrere dal Febbraio 1989, per cui chiede la corresponsione degli scatti di anzianità per il periodo che va fino a tale data ed anche per quello successivo fino al passaggio alla VII categoria, che egli rivendica, ossia fino al 1.3.91 non essendogli stati ugualmente corrisposti.

La pretesa è priva di fondamento.

In primis si eccepisce l'avvenuta prescrizione del preteso credito per il periodo che va fino all'Agosto 1988.

In secondo luogo va osservato come la eccepita prescrizione travolga anche il diritto al riconoscimento degli scatti che si presumono maturati fino all'effettiva attribuzione della categoria.

Vb nel febbraio 1989, in quanto con il passaggio di categoria restano assorbiti gli scatti maturati nella precedente categoria.

Agli inizi del 1991 gli viene attribuita la Cat. Va per cui non matura alcuno scatto nella precedente categoria.

In questa nuova categoria gli sono stati riconosciuti gli scatti maturati ogni biennio.

II°

Il ricorrente rivendica il suo diritto a vedersi riconosciuto la Cat. VII in relazione alle mansioni effettivamente svolte



ed alle funzioni attribuitegli dalla stessa datrice di lavoro.

In buona sostanza descrivendo le mansioni che egli svolgeva, giunge alla conclusione che le stesse sono riconducibili solo alla VII categoria.

Tale assunto è privo di fondamento sia il fatto che sotto il profilo strettamente giuridico.

Assume il Di Camillo di essere stato assegnato dal Settembre

1984 al Servizio Tecnico Ricerca, Sviluppo ed Omologazioni, sot

to le direttive dell'Ing. Sergio Malatesta e che all'atto del-

le dimissioni di questi in data 1.12.90, ne assumeva la posizio

ne operativa, cosa che ha conservato fino ad oggi.

Le cose stanno in maniera ben diversa.

Va premesso un breve cenno sulla organizzazione interna della

Honda Italia Industriale spa, con particolare riferimento al ser

vizio omologazioni, per consentire al Giudicante di rendersi

conto di quali funzioni vengano effettivamente svolte da tale

servizio e, quindi, dal Di Camillo.

La Honda Italia produce in Atessa un solo tipo di moto, fino

a qualche mese fa la 125 e da poco uno scooter. Tutta la restan

te gamma di prodotti (moto, auto, motori marini, motori agrico

li, compressori, ecc) viene realizzata in Giappone.

Ovviamente tutti i prodotti che debbono essere immessi sul mer-

cato italiano, ma che vengono realizzati in Giappone, hanno bi

sogno di essere omologati in Italia, ossia ne deve essere rico-

nosciuta la corrispondenza alle normative esistente con riferi-



mento  
A tito  
lia ur  
comple  
che te  
posto  
alle  
prepo  
Il la  
di pr  
re la  
prati  
viene  
colò  
Ad u  
mane  
si  
ces  
man  
sq  
Qu  
le  
ci  
i  
s

mento al singolo prodotto.

A titolo di esempio, se la Honda intende commercializzare in Italia una nuova moto realizzata in Giappone, dovrà presentare una complessa documentazione dalla quale risultino le caratteristiche tecniche del prodotto; il mezzo verrà successivamente sottoposto a prove per l'accertamento della corrispondenza di esso alle caratteristiche indicate, ed infine la speciale Commissione preposta all'esame "omologherà" il mezzo.

Il lavoro cui era ed è addetto il Di Camillo è proprio quello di predisporre tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda di omologazione, di seguire l'intero iter della pratica stessa, e, infine, di assistere alle prove cui il mezzo viene sottoposto dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo e dispositivi, esistente presso il Ministero dei Trasporti.

Ad un primo superficiale esame potrà risultare un'attività estremamente complessa, ma di fatto si tratta di una attività che si risolve nel raccogliere e mettere insieme tutti i dati necessari per la richiesta di omologazione, nel presentare la domanda ed, infine, nell'assistere alle prove cui il mezzo viene sottoposto.

Quanto alla presentazione della domanda ed alla assistenza alle prove, trattasi di operazioni che non richiedono nessuna specifica preparazione, nè lo svolgimento di particolari attività, in quanto la prima si risolve esclusivamente nel depositare o spedire la domanda, e la seconda nell'assistere alle operazioni



compiute da altri ossia dai funzionari ministeriali...

L'operazione che potrebbe sembrare più complessa è la prima, ossia la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la domanda di omologazione, stante la quantità di materiale da approntare, ma può sembrare tale solo all'occhio di soggetto inesperto nello specifico settore.

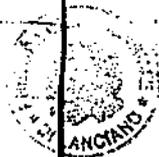
Tra le produzioni si rinvennero un intero fascicolo di dati tecnici relativi ad una moto, sia in lingua inglese che in italiano: il primo è quello che giunge dal Giappone, e precisamente dall'Ufficio Tecnico della Honda Japan, ed il secondo è quello che viene preparato in Italia.

I dati contenuti nel fascicolo in italiano non sono altro che quelli giunti dal Giappone, con accanto la traduzione dei singoli dati tecnici.

La restante parte della documentazione è costituita solo dalla domanda, nella quale vengono riportati gli elementi necessari per la individuazione del mezzo cui si riferisce la richiesta, dalla scheda tecnica riepilogativa dei dati di ciascun mezzo ed, infine, dal verbale delle operazioni compiute in sede di omologazione dalla speciale Commissione, cui assiste anche un incaricato della Honda.

Come contenuto di alta specializzazione, come intende far credere il Di Camillo, ce n'è ben poco.

Chiaramente si tratta di una trafila che è necessario conoscere per evitare perdite di tempo, ma nulla che possa rappresentare



la differenza per giustificare l'inquadramento al VII livello.

\*\*\*\*\*

Il Servizio Tecnico Ricerca sviluppo e omologazione ha avuto sempre un responsabile: dapprima era l'Ing. Malatesta, e dopo le dimissioni di questi, appena due settimane dopo, l'Ing. Fantinelli che lo è tuttora.

Il ricorrente assume che la responsabilità del servizio è passata dall'Ing. Malatesta a lui, e che l'Ing. Fantinelli gli è stato "affiancato" nello svolgimento delle pratiche, tanto che lo ha dovuto persino istruire.

Sta di fatto, invece, che la responsabilità del servizio non è mai stata affidata al Di Camillo, che forse vi aspirava, ma all'Ing. Fantinelli.

Una circostanza molto importante sta alla base di una decisione come questa, prescindendo dalle altre di ordine squisitamente soggettive: la necessità che a presiedere il servizio vi fosse un laureato in ingegneria iscritto al relativo albo.

Fino al dicembre 1991, nonostante che il Di Camillo predisponesse tutta la documentazione per richiedere una omologazione, ivi compresa la richiesta, quest'ultima doveva per necessità portare la firma di un professionista iscritto all'albo, come detto sopra.

Solo da questa ultima data il Ministero ha eliminato la disposizione consentendo anche a tecnici non laureati di sottoscrivere la domanda.



In effetti la Honda da tale data ha delegato anche il Di Camillo a sottoscrivere le domande, ma una tale delega non costituisce certamente elemento sufficiente per giustificare la sua pretesa.

Il Ministero dei Trasporti ha precisato nella propria missiva del 9.12.91 che il requisito richiesto per la firma della documentazione allegata alle domande non è richiesta quando i tecnici sono dipendenti dell'Azienda allestitrice, ed aggiunge che detta Azienda, avrà dovuto dimostrare, nelle visite rituali per le verifiche circa le proprie capacità tecniche alla produzione, un'idonea infrastruttura tecnica ed di organica atta ad affrontare le problematiche ad essa connesse.

E' chiaro, quindi, che un Servizio come quello di cui fa parte il Di Camillo, non poteva e non può essere affidato che ad un soggetto che abbia gli specifici requisiti "di legge" per la soluzione di problematiche tecniche connesse alla produzione.

L'incastellatura che viene offerta dal Di Camillo viene meno quando si va a vedere a chi facesse capo la responsabilità del servizio nei confronti della datrice di lavoro e nei confronti della casa madre Honda Japan, o quando si va ad accertare chi tenesse i contatti con gli organi tecnici della Honda Japan.

La Honda non intende mettere in alcun dubbio che tutta la documentazione che è stata prodotta o che si chiede venga prodotta, provenga dal Di Camillo; non ammette, però, che provenga solo dal Di Camillo, e che lo stesso l'abbia realizzata in piena au-

tonomia, affermando, invece, che essa è stata sempre predisposta sotto la responsabilità dell'Ing. Fantinelli.

E' pur vero che l'Ing. Fantinelli ha affidato al Di Camillo la predisposizione delle domande relative alle moto, ma non ha certamente abdicato alle sue funzioni di controllo e di direzione.

Un servizio come quello nel quale opera il Di Camillo, non si riduce alla sola predisposizione delle domande di omologazione: sarebbe troppo poca cosa.

E se ne rende conto lo stesso ricorrente, il quale fa riferimento anche ad altre funzioni, come la risoluzione di problematiche tecniche, o lo studio di normative tecniche.

Il ricorrente offre definizioni molto qualificanti delle attività svolte, dimenticando di chiarire in cosa si concretizzassero materialmente: il "coordinamento di programmi di prove, verifiche e collaudi di natura omologativa con funzionari tecnico-amministrativi" non è altro che la presa di contatto con gli organi preposti alle omologazioni o a qualsiasi altro collaudo, per stabilire le date delle operazioni.

Ci riserviamo di chiarire meglio il tutto con la prova testimoniale che andremo ad articolare.

La domanda del Di Camillo, pertanto, deve essere rigettata con ogni conseguenza."

In prosieguo, dalle parti prodotti documenti vari, in esito a vano tentativo di conciliazione della lite venivano raccolti l'interrogatorio dell'attore e del procuratore speciale della so-



cietà convenuta nonchè talune prove testimoniali, con successivo espletamento di C.T.U. contabile: indi, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, all'udienza odierna il Pretore ha pronunciato sentenza definitiva dando lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso la integrale riproduzione delle deduzioni in fatto ed in diritto delle parti, quali enunciate negli scritti introduttivi, essere stata necessitata dalla rilevante articolazione delle rispettive posizioni difensive (di quella, in particolare, dell'attore), deve anzitutto affermarsi il diritto dell'attore, in possesso di diploma di perito industriale capotecnico, all'inquadramento in 5ª categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in 4ª categoria ed in attività inerenti al diploma conseguito, ossia a decorrere dal 3.10.1985: tanto, a mente dell'art. 4 CCNL di settore 1.9.1983 sulla classificazione del personale (note su criteri di inserimento in azienda e di mobilità, quanto a lavoratori destinatari della Disciplina speciale - Parte terza).

E' poi da rilevare che l'attore, transitato per determinazione datoriale nel livello superiore della 5ª categoria (5ªA) a decorrere dall'1.4.1991, non ha mai occupato in ambito aziendale una posizione lavorativa (individuabile per mansioni espletate e responsabilità assunte) suscettibile di essere riferita alla 7ª categoria, neppure (ad avviso del lavoratore) con decorrenza



1.3.1991 (decorso il lasso temporale di cui all'art. 2103 Cod. Civ.).

Invero, le risultanze della prova testimoniale (considerate secondo una valutazione globale e sintesi, da cui oltretutto trarre una confacente chiave di lettura della imponente mole di documentazione versata in atti) hanno consentito di acclarare che sino al novembre 1990, epoca di dimissioni di Malatesta Sergio, ingegnere e responsabile del Servizio Tecnico Ricerca e Sviluppo Omologazioni, l'attore ha svolto attività afferente l'Ufficio Omologazioni, curando le pratiche di omologazione di motoveicoli (esame della documentazione proveniente dal Giappone e dal Belgio, formalizzazione delle domande, preparazione di relazioni e di elaborati tecnici, pagamento di tasse, ed altro), tenendo contatti con Uffici dello Stato (presentazione delle domande, predeterminazione delle date di omologazione, presenza alle prove tecniche di collaudo e simili), oltre predisposizione di modifiche progettuali (non tali però da alterare le connotazioni originali dei progetti), studio di normative tecniche vigenti in territorio estero e nazionale con riferimento alle disposizioni di legge sulla circolazione stradale, e quant'altro in tema.

Mansioni siffatte l'attore ha continuato ad espletare dal dicembre 1990, allora che a Malatesta Sergio è succeduto, quale responsabile del Servizio Tecnico Ricerca e Sviluppo Omologazioni, Fantinelli Antonio, ingegnere: sola circostanza rilevante, quella per cui l'attore dal dicembre 1991 è stato abilitato (giusta spe



cifiche disposizioni ministeriali al riguardo) alla sottoscrizione delle domande di omologazione e dei verbali di omologazione (non richiedendosi più l'iscrizione ad albi professionali del dipendente dell'azienda interessata).

Si impongono, a tal punto, le puntualizzazioni seguenti: Fantinelli Antonio, lavoratore inquadrato in 7<sup>a</sup> categoria e responsabile di altro Servizio tecnico (Qualità Prodotti), dal dicembre 1990, ha assunto la responsabilità del Servizio Tecnico Ricerca e Sviluppo Omologazioni, divenendo così referente ("testa di ponte", secondo il dire del teste Giorgietta Giovanni, direttore del personale della società convenuta sino all'ottobre 1991) della casa madre Honda Japan per entrambi i settori; le mansioni dell'attore e del Capo Servizio Fantinelli Antonio sono risultate similari esclusivamente in tema di approntamento e definizione di pratiche di omologazione di veicoli (a voler tacere dell'impegno del secondo piuttosto per autoveicoli che per motoveicoli), nonché di contatti con organi terzi, per tutto il resto rivelando valenze quantitative e qualitative ben diverse (come evidenziato dal procuratore speciale della società convenuta, dai testi Giorgietta Giovanni e Fantinelli Antonio, le cui dichiarazioni non hanno sofferto sostanziali contraddizioni); nella riunione di vertici aziendali successiva alle dimissioni del teste Malatesta Sergio, non è risultato neppure posto il problema di una successione ad opera dell'attore, il Reparto di riferimento non essendo limitato alle sole Omologazioni (mol



to più semplicemente, con l'uscita dall'azienda del teste Mala-  
testa Sergio, l'attore nei primi tempi è stato il solo referente  
per gli Uffici dello Stato competenti per l'omologazioni dei vei-  
coli Honda, sino a che Fantinelli Antonio non ha assunto, previa  
la necessaria esperienza, piena contezza delle attività di omo-  
logazione); la circostanza che, inizialmente, Fantinelli Antonio  
abbia dovuto fruire delle competenze dell'attore, per acquisir-  
ne di proprie circa le procedure di omologazione dei veicoli (pro-  
venendo da altro settore aziendale) nulla ha tolto alla sua po-  
sizione ed alle sue responsabilità di vertice del Servizio Tec-  
nico Ricerca e Sviluppo Omologazioni.

Di tal che, recepite in questa sede le enunciazioni di declara-  
torie generali, di esemplificazioni di profili professionali e  
di relative esemplificazioni concernenti le 5<sup>a</sup>, la 6<sup>a</sup> e la 7<sup>a</sup>  
categoria di cui alla classificazione dei lavoratori posta dalla  
contrattazione collettiva, come riprodotte nel ricorso introdut-  
tivo e nella relazione del C.T.U., non può sussistere dubbio  
circa la non riconducibilità delle mansioni in concreto svolte  
dall'attore alla 7<sup>a</sup> categoria contrattuale.

Quand'anche si volesse ritenere la complessiva attività di lavo-  
ro dell'attore come da delinearli in stretta aderenza a quanto  
indicato in ricorso, non per questo seguirebbero implicazioni  
giuridiche più favorevoli per l'attore medesimo.

Esclusa la configurabilità di una qualifica di "quadro" (non po-  
trebbe di certo ritenersi la figura di un prestatore di lavoro



subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, abbia svolto funzioni con carattere continuativo di "rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa": in punto di "quadri", utili riferimenti in Pret. Lanciano 15.1.1993, Montillo c. Ente Ferrovie dello Stato), deve comunque negarsi che l'attore abbia mai esercitato mansioni di impiegato con funzioni direttive, connotazione in definitiva delineata dalla prima delle declaratorie del lavoratore di 7<sup>a</sup> categoria: l'attore non ha diretto alcunchè; in particolare, il lavoratore non è stato mai rivestito di poteri decisionali, di discrezionalità, di autonomia, di supremazia gerarchica e di collaborazione attiva con la direzione aziendale da essere preposto ad un settore, ramo, stabilimento o ufficio della società convenuta (Pret. Lanciano 28.5.1993, Di Florio c. Calcestruzzi D'Alonzo s.n.c.).

Giova del resto rammentare il principio per il quale qualora il lavoratore assuma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 Cod. Civ., di avere svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in concreto riconosciutagli, occorre tenere presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, per modo che si deve non soltanto fare riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano obiettivate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni



siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprie della qualifica rivendicata (Cass. sez. lav. 27.4.1992 n. 5005; Cass. sez. lav. 27.7.1994 n. 6981).

Orbene, l'attore ha esplicato attività intellettive che, pur caratterizzata da adeguata autonomia di concezione e di operatività nonché da apporto di iniziative tecniche, con determinazioni implicanti anche personale responsabilità, è venuta tuttavia a prospettarsi come di portata più modesta di quella richiesta ad un impiegato di 7<sup>a</sup> categoria: comunque, l'autonomia e la responsabilità dell'attore non è apparsa eccedere un ambito di attività ben specifica, da ricondurre al più vasto quadro di un Servizio Tecnico del quale non è risultato l'attore medesimo aver assunto responsabilità alcuna (a tutto concedere non sono stati acquisiti elementi onde inferirsi in modo tranquillante, al di là di ogni ragionevole dubbio, che una responsabilità siffatta abbia mai fatto capo al lavoratore).

Fermo quanto precede, deve dirsi che le differenze retributive di spettanza dell'attore in conseguenza del suo diritto ad inquadramento nella 5<sup>a</sup> categoria (5<sup>B</sup>) dall'ottobre 1985 (anziché dal febbraio 1989, come ritenuto dalla datrice) sono state raggiunte da prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 n.4 Cod. Civ. (come ritualmente eccepito dalla società convenuta): e ciò, sino al 25.8.1988, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio figura essere stato notificato in data 25.8.1993.-

Da precisare che l'atto di costituzione in mora 3.3.1993 (rac-



comandata a.r. dell'attore alla convenuta, a quest'ultima per-  
venuta il 5.3.1993) attiene esclusivamente al riconoscimento del-  
la 7ª categoria in relazione alle rivendicate mansioni di "Capo  
Servizio Omologazione in abbinamento all'Ing. Fantinelli", dal  
1990, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.

Pertanto, la società convenuta verso l'attore è tenuta per la  
somma di lire 341.099 a titolo di differenze stipendiali dall'  
agosto al dicembre 1988 (dal gennaio 1989 le retribuzioni sono  
state esattamente corrisposte, sia pure successivamente ed in  
termini di arretrati, come da prospetti paga in atti) e per l'  
ulteriore somma di lire 2.477.190 per differenze di aumenti pe-  
riodici di anzianità sino al radicarsi della lite (lire 5.713.517  
dovute, lire 3.236.327 ricevute), quindi per un totale di lire  
2.818.289 (come da prospetto contabile che si allega alla rela-  
zione del C.T.U., a modifica dei relativi conteggi ma svolti sul  
la base dei criteri dalla stessa enunciati), oltre gli interessi  
legali su detto importo, rivalutato secondo gli indici ISTAT di  
cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione delle sin-  
gole voci di credito al saldo.

*Fate annullare*  
*MM*

~~Pertanto, la società convenuta verso l'attore è tenuta per la som-~~  
~~ma di lire 2.818.289, oltre gli interessi legali su detta somma,~~  
~~rivalutata secondo gli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp.~~  
~~att. c.p.c., dalla maturazione delle singole voci di credito al~~  
~~saldo.~~

Correlativamente alle differenze retributive riconosciute a cre-



dito dell'attore, è fatto obbligo alla società convenuta di regolarizzare la posizione contributiva previdenziale del prestatore: in tali sensi va intesa la domanda risarcitoria svolta in proposito dall'attore, giacchè di danni derivanti "dalla inferiore contribuzione previdenziale" l'attore (ancora in servizio) non è risultato avere sofferto (quanto meno di danni di tal natura non è stata acquisita alcuna dimostrazione).

Per quel che attiene alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni (art. 23 comma 1, lett. d, CCNL 14.12.1990, Disciplina generale - Sezione terza) irrogata all'attore in data 21.4.1993, è da osservare che le argomentazioni difensive e gli elementi probatori da quegli recati alla cognizione del giudice adito, si sono rivelate di tutta insufficientza per infirmare la legittimità del provvedimento datoriale.

Occorre premettere, ammessa (non però concessa, per le ragioni più sopra indicate) una sostanziale identità di mansioni in relazione all'attore ed a Fantinelli Antonio, come l'attore medesimo, rivendicando anche per sè un inquadramento nella 7<sup>a</sup> categoria già riconosciuta (da anni) al secondo, in definitiva abbia inteso accreditare la improbabile tesi di un Servizio (tecnico) aziendale a natura bicipite, ossia con duplice vertice funzionale e gerarchico, con responsabilità corrispondente.

La realtà è invece che, al di là di una certa nebulosità (voluto o meno, la circostanza è risultata non influente ai fini di lite)



espositiva di taluni testi (dell'Ufficio Omologazioni) in punto di rapporti gerarchici tra attore e Fantinelli Antonio, alcun elemento di prova è stato versato in atti circa una posizione del primo quale responsabile, quindi vertice, del Servizio tecnico per cui è causa: chè, anzi, è emerso proprio il contrario (in questo senso, anzitutto, le dichiarazioni di Di Lorenzo Silvio, Direttore del Personale).

Ciò consente di inserire nella giusta ottica gli accadimenti del 5 e del 7.4.1993, che hanno rappresentato il necessario presupposto di fatto del provvedimento disciplinare.

La sequela di quegli accadimenti valga in questa sede come per intero riportata: essa emerge chiara ed analitica in una relazione 8.4.1993 del teste Fantinelli Antonio al Direttore del Personale, laddove alcuna sostanziale smentita è derivata dalle risultanze della prova testimoniale (la quale ha invece evidenziato solo elementi di conferma).

Resta in fatto che l'attore, in riferimento a disposizioni scritte del superiore gerarchico Fantinelli Antonio (disposizioni risalenti a taluni giorni pregressi di assenza dell'attore per malattia), si è rifiutato in data 5.4.1993 di predisporre il necessario per una domanda di omologazione per "antidisturbo radio dei mod. S050 Bali e SNR 125F": l'attore ha svolto ragioni di merito sull'urgenza della pratica senza titolo alcuno per sindacare le determinazioni di un superiore, ha sollevato questioni circa carenze documentali pur nella astratta possibilità di tempe-



stiva trasmissione (rispetto ai tempi tecnici richiesti) di do-  
mande di omologazione di veicoli con invio successivo di docu-  
mentazione integrativa ai competenti organi della Motorizzazio-  
ne Civile (testi Auriti Andrea e Stornelli Luigi), ha ritenuto  
sic et simpliciter di non dare seguito a disposizioni impartite  
tegli a motivo di (a suo avviso pretese) date retroattive non  
opponibili (alla domanda di omologazione) pur nella materiale  
possibilità di predisporre il dovuto senza apporre date o sotto  
scrizioni di sorta e per il resto tutto lasciando alle responsa-  
bilità di Fantinelli Antonio (al limite, avrebbero potuto esse-  
re notiziati superiori gerarchici di rango più elevato).



Sta altresì in fatto che sotto la data del 7.4.1993 l'attore,  
richiesto da Fantinelli Antonio, di chiarimenti in ordine alle  
sue prestazioni lavorative in atto, ha tra l'altro messo in di-  
scussione la posizione sovraordinata del responsabile del Ser-  
vizio Omologazioni (lettera 13.4.1993 dell'attore, deposizione  
dei testi Fantinelli Antonio e Silvestri Carmine).

Non revocabile in dubbio, pertanto, l'insubordinazione dell'at-  
tore.

Al rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di-  
sciplinare (con le implicazioni retributive del caso) segue il  
rigetto dell'ulteriore, connessa, domanda risarcitoria proposta  
dall'attore.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite  
(in esse comprese quelle di C.T.U., già liquidate in corso di

causa e poste in anticipazione a carico dell'attore), atteso  
l'esito complessivo del giudizio: le pretese dell'attore sono  
state in buona parte disattese, laddove una limitazione di esse  
alle sole differenze retributive afferenti l'inquadramento in  
5<sup>a</sup> categoria & avrebbe, di certo, sortito soluzioni transatti-  
ve, ab initio.

La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva (ovviamen-  
te per la parte recante pronuncia di condanna).

P. Q. M.

Il Pretore di Lanciano quale giudice del lavoro, definitivamen-  
te pronunciando sulle domande proposte da Di Camillo Fabio con-  
tro la Honda Italia Industriale S.p.A. corrente in Atesa, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:  
condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'atto-  
re e per differenze retributive correlative ad inquadramento  
in 5<sup>a</sup> categoria contrattuale, della somma di lire 2.818.289,=  
oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e regolarizza-  
zione contributivo-previdenziale, come da motivazione;  
rigetta le ulteriori domande dell'attore;  
dichiara compensate le spese processuali tra le parti;  
dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Lanciano, li 16/12/1994

IL CANCELLIERE

(DR. ROBERTO ALZARRE)

IL CONSIGLIERE PRETORE DIRIGENTE

(DR. GIUSEPPE CARABBA)



Depositata in Cancelleria oggi 19/12/1994.

IL CANCELLIERE  
(DR. PIETRO VIZZARRI)

Fatti avvisi il  
12 GEN. 1995

PRETURA CIRCONDARIALE DI LANCIANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Lanciano, 1 FEB. 1995

Il Cancelliere

Il Collaboratore di Cancelleria  
Giovanni Cotellassa



RELATA DI NOTIFICA: L'anno 1995, il giorno

del mese di Febbraio, in Lanciano. Istante

l'Avv. Tito Codagnone nell'interesse ut supra, io

sottoscritto AUG addetto all'U.U.N. del Tribunale

di Lanciano ho notificato copia della sujestesa

sentenza al Sig. DI CAMILLO FABIO, res. te in

E PER ESSO AI SUOI PROCURATORI DOWICILITARI AVV. C. SALESE E V. DE LAURENTIS  
Montesilvano, presso il loro domicilio eletto, in

Lanciano, Via L. De Crecchio n.15 presso lo studio

del Dott. Proc. Marco Di Domenico mediante consegna a

mani di

*foglie del Dott. Proc. Marco  
Di Domenico nelle qualità  
Lanciano 13/02/1995*